

**ASL
VITERBO****U.O.C. E-PROCUREMENT**

Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo

Direttore Dr.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837; e-mail: simona.digiovanni@asl.vt.it**SETTORE BENI, INFORMATICA E DONAZIONI**

TEL. 0761 237843/841 – FAX 0761 237837

e-mail: paola.donati@asl.vt.it, francesca.dipietro@asl.vt.it**REGIONE
LAZIO**

PROT. N.

65038

VITERBO,

13 GIU. 2018

PER CHI DI INTERESSE

Oggetto: Procedura aperta telematica, in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., volta all'affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici per il Laboratorio Analisi della ASL di Viterbo.

CHIARIMENTO N. 9

QUESITO: Si chiede di voler confermare che quanto indicato nell'allegato 2: "Allegato A – integrazione al disciplinare di gara" della deliberazione n. 937 del 04.06.2018, al seguente punto:

- In caso di partecipazione al Lotto I per il servizio di Progettazione esecutiva di un R.T.P., quale soggetto economico indicato dall'Operatore Economico offerente, la documentazione amministrativa che dovrà essere presentata con riferimento al RTP in menzione è tutta quella prevista all'art. 15 punto 8 lettere A e B del Disciplinare di Gara, mentre le lettere C e D dovranno essere dichiarate dal Concorrente in quanto requisiti di partecipazione

sia da riferirsi al solo caso in cui la progettazione sia espletata da "organici alla struttura tecnica del concorrente del Lotto I, nel caso in cui il concorrente stesso sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per attività di progettazione e costruzione" (art. 5 – lettera a).

RISPOSTA: No, si riferisce ad entrambe le tipologie di cui ai punti 8A1) e 8A2) dell'art. 15 del disciplinare.

QUESITO: Si chiede altresì di confermare che, in caso la progettazione sia espletata da società di ingegneria indicata dal concorrente e non facente parte dell'R.T.I., i requisiti di cui all'art. 15 punto 8 lettere A, B, C e D debbano tutti essere dichiarati dalla società di progettazione stessa incaricata e non dal concorrente.

RISPOSTA: Dal concorrente previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.

QUESITO: Si chiede di voler confermare che a comprova del requisito di capacità tecnica sia possibile produrre i certificati attestanti i dati di fatturato autocertificati in sede di presentazione dell'offerta.

RISPOSTA: E' possibile.

QUESITO: Relativamente al Vostro chiarimento n. 2 del 10.04.2018 sotto riportato

"DOMANDA: Con riferimento all'articolo 24 del Disciplinare di Gara, laddove è previsto "La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara (CSA articolo 15.2). In caso di RTI la fatturazione sarà effettuata dalla mandataria per tutto il raggruppamento ... ", si fa notare che non sussiste una prescrizione di legge che imponga alla Stazione Appaltante di prevedere il predetto sistema di fatturazione, e che detto sistema comporta per la mandataria del RTI una onerosa attività di contabilizzazione delle prestazioni delle mandanti, di riscossione e successiva redistribuzione dei corrispettivi dalle stesse maturati. Si chiede pertanto la possibilità che la fatturazione alla Stazione Appaltante intervenga da parte dei singoli componenti di un RTI partecipante alla procedura di selezione, per le prestazioni dagli stessi rispettivamente erogate.

RISPOSTA: Si conferma disciplinare."

Vi significhiamo quanto segue. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti

fiscali. Ciò posto, relativamente agli aspetti fiscali di fatturazione delle ditte costituenti l'ATI, se l'opera è frazionabile in parti distinte, eseguibili autonomamente da ciascuna associata (come nel caso di ATI verticale), è stato affermato dall'Amministrazione Finanziaria che ogni impresa è tenuta a fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione dei lavori di propria competenza. Per quanto riguarda invece i rapporti tra S.A. e ATI occorre considerare che l'impresa capogruppo opera in virtù di un contratto di mandato speciale con rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante stessa. In relazione a tale mandato la S.A. deve relazionarsi solo con l'impresa mandataria, restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento. L'ATI verticale, a differenza di quella orizzontale, non può essere considerata autonomo soggetto IVA e quindi la fatturazione di tutto il corrispettivo non deve avvenire in capo all'impresa capogruppo. Ricordiamo che i pagamenti possono essere effettuati a favore della capogruppo mandataria, pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati. Alla luce di quanto precede si chiede di voler consentire a ogni membro del raggruppamento di tipo verticale la fatturazione separata delle prestazioni di propria competenza così come previsto dalla vigente normativa fiscale.

RISPOSTA: Si applicherà la normativa vigente in caso di raggruppamento verticale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Simona Di Giovanni

